

SCHEMA
DI CONTRATTO DI APPALTO

tra

- **“Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative”**, (di seguito “Fon. Coop.”), con sede in Roma, Via Treviso 31, rappresentato dal [.....] , nato [.....], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- “[...]” (di seguito “Aggiudicatario”), con sede [...], rappresentato da [...], nato a [.....], nella sua qualità di [.....]

(di seguito, anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”)

Premesso che

i) il “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative pubblicava in data 16 settembre 2016 sulla G.U.R.I., S.O. GARE e CONTRATTI, un Avviso di preinformazione gara per l’affidamento, in favore di Fon.coop, del servizio di “*Valutazione ex ante dei piani formativi finanziati da Fon.Coop*” in esecuzione della Delibera del C.d.A. dell’8 settembre 2016;

ii) il predetto bando di gara, comprendeva i seguenti allegati: Capitolato d’oneri e Schema di contratto;

iii) [.....], in possesso dei requisiti di cui alle premesse del sopra allegato bando, è risultato aggiudicatario della predetta gara formulando l’offerta tecnica ed economica che si allega al presente contratto (**All. ...**), giusta verbale di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, che in copia si allega al presente contratto (**All.**);

v) [...], quale affidatario dell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza dei contenuti tecnico-funzionali delle prestazioni in oggetto.

e visti

a) la Legge n. 388/2000 e s.m.i.;

b) il D.lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;

c) la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- d) lo Statuto ed il Regolamento del Fondo;
- e) il D.M. Lavoro del 10 maggio 2002 (riconoscimento di Fon.Coop.).

Tutto ciò visto e premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

1.1 Le premesse di cui sopra e gli allegati ivi riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto del contratto

2.1 “Fon.Coop”, come sopra rappresentata, affida a “.....” che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto relativo al servizio di “*Valutazione ex ante dei piani formativi finanziati da Fon.Coop*”;

2.2 L'esecuzione del servizio verrà realizzata con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio da parte dell'aggiudicatario, il quale si obbliga a rispettare le prescrizioni contenute nel bando di gara e nei documenti contrattuali ad esso allegati, oltre alle prescrizioni contenute nella propria Offerta e nel presente Contratto.

2.3 Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 2.1), così comprendendo e restando ad esclusivo carico dell'aggiudicatario qualsiasi attività, anche non esplicitamente descritta nel presente Contratto, necessaria per la corretta esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

Articolo 3

Modalità di esecuzione del servizio

3.1 L'aggiudicatario, in conformità agli atti di gara ed all'offerta formulata, si impegna a realizzare le attività così come specificate nel Bando di gara alla Sezione II; in particolare, la valutazione *ex ante*, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) valutazione della proposta progettuale del piano formativo così come trasmessa dal soggetto proponente a Fon.Coop secondo la

- griglia di valutazione pubblicata da Fon.Coop nell'Avviso di riferimento;
- b) attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 100 (espresso in valori interi arrotondati senza decimali) ad ogni singola proposta progettuale; ogni singola valutazione deve essere sottoscritta da un valutatore di cui sia stato allegato il *curriculum vitae*;
 - c) inserimento delle risultanze della valutazione nel sistema informatico di Fon.Coop e relativi adempimenti;
 - d) trasmissione a Fon.Coop dei punteggi attribuiti ai singoli piani.

Articolo 4

Corrispettivo e modalità di pagamento

4.1 Le Parti convengono che Fon.Coop corrisponderà all'aggiudicatario i seguenti corrispettivi, come risultanti dall'Offerta economica:

- a) il 25% alla sottoscrizione del contratto;
- b) il 50 % alla fine del dodicesimo mese decorrente dalla sottoscrizione del presente Contratto;
- c) il 25% a seguito della conclusione delle attività.

Articolo 5

Garanzie di esecuzione

5.1 L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

5.2 La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dell'art. 161 del D.lgs. n. 58/ 1998. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta

scritta del Fondo.

5.3 La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, conformemente a quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del Codice.

Fon.Coop ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

5.4 A norma dell'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016. Si precisa inoltre che, a norma dell'art. 103, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

5.5 Ai sensi dell'art. 103, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Fon.Coop.

5.6 In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi ordinari

di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 103, comma 10, D.lgs. n. 50/2016. In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese aderenti al contratto di rete.

Articolo 6

Efficacia e durata del contratto

6.1 Il presente contratto sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione.

6.2 Il presente contratto ha durata di mesi ventiquattro (24), a partire dalla data di sottoscrizione, oltre un massimo di ulteriori mesi dodici (12) in caso di estensione del contratto *ex art.* 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7

Verifica sull'attività

7.1 Le Parti convengono che l'aggiudicatario consentirà a Fon.Coop. l'accesso diretto nei propri uffici, al fine di effettuare le verifiche sull'attività svolta e sulle procedure operative utilizzate, previa comunicazione da parte di Fon.Coop medesima otto (8) giorni prima rispetto alla data stabilita per la verifica.

7.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applica la vigente disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di esecuzione contrattuale.

Articolo 8

Modifica del contratto

7.1 Il contenuto del presente contratto potrà essere modificato e/o integrato solo tramite successivo accordo scritto fra le Parti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 9

Oneri a carico dell'esecutore

9.1 Tutti gli adempimenti e i rischi relativi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto si ritengono a carico dell'esecutore, ivi compresa ogni attività che dovesse ritenersi necessaria per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

9.2 L'esecutore si obbliga, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite negli atti di gara e nel presente contratto.

Lo stesso è tenuto a rispettare:

- gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'aggiudicatario:

- si impegna, per ogni sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di gara, a darne previa comunicazione al Fondo, in attesa di autorizzazione da parte del medesimo; pertanto, dovrà essere comunicato il nuovo nominativo, il ruolo rivestito e il curriculum vitae del personale impiegato.
- si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartita dal Fon. Coop;
- si impegna a comunicare tempestivamente a Fon.Coop, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri conformemente a quanto stabilito nelle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- si impegna a cooperare con Fon.Coop in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

9.3 L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 77, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, si obbliga altresì a rimborsare a Fon.Coop, pena la revoca dell'aggiudicazione, entro 30 (trenta) giorni dall'efficacia della medesima, e comunque prima della sottoscrizione del presente contratto, le spese relative ai compensi dei componenti della Commissione giudicatrice così previsto al punto **IV.2)** del Bando di gara.

Articolo 10

Divieto di cessione del contratto e di subappalto

10.1 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

10.2 E' vietato all'aggiudicatario subappaltare l'esecuzione di tutta o parte della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di Fon.Coop.

10.3 Il subappalto effettuato senza consenso scritto di Fon.Coop farà, invece, sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di dichiarare risolto il contratto senza necessario ricorso ad atti giudiziari ed il diritto ad esercitare l'esecuzione in danno.

Articolo 11

Obblighi dei contraenti

11.1 Le Parti, in via esemplificativa, a maggior chiarimento e ad integrazione degli obblighi assunti nei precedenti articoli si impegnano altresì a comportarsi secondo buona fede ed informandosi reciprocamente in ordine a circostanze che possano limitare, condizionare o pregiudicare il buon andamento dell'esecuzione dell'affidamento.

Articolo 12

Recesso e risoluzione del contratto

12.1 Fon.Coop potrà recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

12.2 E' in ogni caso salvo il diritto di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c..

12.3 Le Parti espressamente pattuiscono che opera la risoluzione del presente Contratto *ipso jure* per grave inadempimento da parte dell'appaltatore.

12.4 Oltre a quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni del codice civile, costituiscono grave inadempimento le seguenti ipotesi:

- a) ritardare per due volte entro 12 mesi di vigenza del rapporto contrattuale la consegna delle valutazioni dei piani oltre il termine di dieci (10) giorni rispetto al termine indicato in sede di offerta tecnica;
- b) violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.;
- c) violazione degli obblighi in materia di conflitto di interesse e/o di incompatibilità;
- d) negli altri casi previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13

Forza maggiore

13.1 Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento parziale o totale del presente Contratto imputabile a cause di forza maggiore.

13.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

13.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte.

13.4 La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

13.5 Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, ciascuna di esse potrà chiedere la risoluzione del presente contratto.

Articolo 14

Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza

14.1 Le Parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

14.2 Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente contratto. L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Articolo 15

Notifiche e comunicazioni

14.1 Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo al presente contratto, cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento.

14.2 Esse possono essere effettuate anche in modo diretto tramite consegna a mano ad incaricato qualificato: di detta consegna dovrà, però, essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, la quale farà fede ad ogni effetto, della avvenuta notifica.

Articolo 16

Domicilio legale

15.1 Agli effetti del presente contratto Fon.Coop elegge il proprio domicilio in Roma, Via Treviso n. 31 – 00161, e l'aggiudicatario elegge il proprio domicilio [.....].

Articolo 17

Spese

16.1 Le spese del presente contratto, ivi incluse quelle dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Fondo per la pubblicazione del bando di gara nei modi di legge, nonché quelle relative ai compensi spettanti ai componenti della commissione di gara, sono a carico dell'aggiudicatario così come previsto ai punti IV.2) e VII.1.1) del Bando di gara.

16.2 Le stesse andranno rimborsate a Fon.Coop nel termine di 30 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, e comunque prima della sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 18

Legge applicabile e Foro competente

14.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

14.2 Per quanto ivi non espressamente previsto le Parti si impegnano ad osservare le direttive comunitarie, le leggi statali e regionali, i regolamenti ed ogni normativa vigente in materia di appalti al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

14.3 Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dall'incarico oggetto del presente contratto o dalle operazioni effettuate in esecuzione del medesimo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, _____ 2016

Fon.Coop

Aggiudicatario

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole riportate nei punti precedenti e, in particolare, quanto pattuito agli articoli di seguito indicati:

- articolo_3: *Modalità di esecuzione del servizio;*
- articolo_4: *Corrispettivo e modalità di pagamento;*

- articolo_9: *Oneri a carico dell'esecutore;*
- articolo_10: *Divieto di cessione del contratto e di subappalto;*
- articolo_11: *Obblighi dei contraenti;*
- articolo_12: *Recesso e risoluzione del contratto;*
- articolo_16: *Spese;*
- articolo_17: *Legge applicabile e Foro competente.*

